

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3839

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(DEGAN)

COL MINISTRO DELL'INTERNO
(SCÀLFARO)

E COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(FALCUCCI)

Ripianamento delle esposizioni debitorie
degli ex enti ospedalieri

Presentato il 12 giugno 1986

ONOREVOLI DEPUTATI! — La presente iniziativa si è resa necessaria per consentire il definitivo ripiano da parte dello Stato dei disavanzi dei cessati enti ospedalieri, dopo il parziale intervento operato dall'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.

L'articolo 1 del provvedimento pone, infatti, a carico dello Stato tutte le resi-

due esposizioni debitorie degli enti ospedalieri risultanti alla data della loro soppressione e non estinte alla data del 31 dicembre 1985, per la parte non soddisfatta all'entrata in vigore del provvedimento medesimo, comprese le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli oneri accessori.

L'articolo 2 fissa le modalità che devono essere poste in essere dalle aziende di credito, dalla Cassa depositi e prestiti

e dagli istituti previdenziali per consentire il ripiano da parte del tesoro dei crediti vantati nei confronti dei cessati enti ospedalieri. A tal fine, è previsto che i predetti enti devono trasmettere al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — apposita istanza entro 120 giorni dalla pubblicazione del decreto ministeriale di attuazione della presente legge, con la indicazione dell'importo del credito vantato alla data del 31 dicembre 1985 e non ancora estinto, corredata, solo per le aziende di credito, da una attestazione di concordanza rilasciata dal legale rappresentante dell'ente cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

È stato poi previsto che i crediti vantati dalle aziende di credito saranno estinti mediante rilascio alle stesse di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986, al tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa, disponendo gli occorrenti mezzi di copertura finanziaria.

Per l'estinzione, invece, delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali la norma dispone l'intervento diretto del tesoro mediante l'utilizzo delle disponibilità che affluiscono ad apposito conto corrente aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ai sensi del successivo articolo 7. Si dispone, anche, che gli interessi passivi sulle esposizioni debitorie rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della effettiva estinzione dei debiti di cui trattasi.

L'articolo 3 dispone, poi, che sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri verso lo Stato, le province, i comuni e le unità sanitarie locali ancora vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione, in quanto direttamente ripianate dallo Stato, delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro — Direzione generale degli istituti di previdenza — nonché verso la Cassa depositi e prestiti.

Viene poi precisato che analoga estinzione è dichiarata per i residui crediti

vantati dagli enti ospedalieri medesimi e dai policlinici universitari pubblici verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppresses, alla cui liquidazione provvede l'ufficio liquidazioni istituito presso il Ministero del tesoro ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, nonché per i residui crediti dei policlinici universitari pubblici nei confronti dei comuni.

L'articolo 4 prevede la estinzione da parte delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano degli ulteriori debiti degli enti ospedalieri — con esclusione quindi di quelli innanzi evidenziati — attraverso la utilizzazione dei mezzi finanziari che saranno messi a loro disposizione dallo Stato. A tal fine alle stesse regioni e province autonome è fatto obbligo di inoltrare apposita certificazione al Ministero del tesoro delle esposizioni debitorie medesime.

L'articolo 5 prevede che le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che eventualmente risultino giacenti presso le aziende di credito debbono essere dalle stesse versate ad apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato. Inoltre viene disposto che le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano devono far pervenire apposita dichiarazione al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato — attestante la utilizzazione delle somme alle stesse attribuite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-ter della legge n. 33 del 1980, provvedendo a versare sul predetto conto corrente le somme eventualmente non utilizzate, ivi comprese quelle che risultino non ancora attribuite dalle regioni stesse a valere sulle pregresse assegnazioni statali.

Il successivo articolo 6 prevede l'estensione delle disposizioni precedentemente illustrate agli istituti psichiatrici pubblici, agli altri presidi ospedalieri pubblici confluiti nelle unità sanitarie locali — ad eccezione di quanto previsto all'articolo 3 circa l'annullamento di tutti i crediti e debiti vantati verso lo Stato, le province, i comuni e le unità sanitarie locali — anche agli istituti di ricovero e cura a

carattere scientifico di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

È disposto, inoltre, che gli eventuali debiti e crediti non compresi nelle certificazioni in precedenza indicate siano imputati alle gestioni correnti delle unità sanitarie locali.

L'articolo 7, infine, quantifica gli oneri posti a carico dello Stato valutati per il triennio 1986-1988 in complessive lire 900 miliardi, al netto dell'onere di lire 600 miliardi occorrenti per il rilascio dei titoli alle aziende di credito, disponendo

gli occorrenti mezzi di copertura finanziaria.

Tale importo, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato, secondo quanto previsto dalla legge, viene versato in apposito conto corrente infruttifero aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato ed utilizzato per il ripiano delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti, gli istituti previdenziali e le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano.

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

PAGINA BIANCA

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Le residue esposizioni debitorie degli enti ospedalieri, risultanti alla data della loro soppressione, non estinte alla data del 31 dicembre 1985 sono assunte a carico del bilancio statale per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le esposizioni debitorie di cui al comma 1, comprese quelle non ripianate ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, le sopravvenienze passive, gli interessi passivi e gli altri oneri accessori, escluse quelle imputate alle gestioni di competenza delle unità sanitarie locali nelle quali gli enti ospedalieri sono confluiti, sono ripianate con le modalità indicate nei successivi articoli.

ART. 2.

1. Le aziende di credito, la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali che vantano crediti ai sensi dell'articolo 1, nei confronti degli enti ivi indicati, devono trasmettere al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto di cui al successivo comma 2, apposita istanza a firma del legale rappresentante. Le istanze trasmesse dalle aziende di credito devono essere corredate di una certificazione attestante la conformità delle ragioni di credito alle risultanze contabili, nonché l'importo del credito in essere alla data del 31 dicembre 1985 per la parte non soddisfatta alla data di entrata in vigore della presente legge, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente

cui risulta attribuita la gestione contabile dei soppressi enti ospedalieri.

2. Con decreto del Ministro del tesoro sono determinate le modalità, gli schemi delle istanze e delle certificazioni di cui al comma 1, nonché i criteri e le modalità di erogazione.

3. La estinzione delle esposizioni debitorie verso le aziende di credito ha luogo entro il limite di lire 600 miliardi mediante rilascio alle aziende di credito medesime di titoli di Stato aventi valuta 1° gennaio 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla data stessa. A tal fine il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 del citato stato di previsione, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento. Le eventuali disponibilità risultanti dopo l'effettuazione delle operazioni di cui al presente comma affluiscono al conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 7.

4. Alla estinzione delle esposizioni debitorie verso la Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali provvede direttamente il Ministero del tesoro all'uopo utilizzando le somme di cui al comma 2 dell'articolo 7. La Cassa depositi e prestiti e gli istituti previdenziali imputano i predetti versamenti prioritariamente alla estinzione dei debiti in linea capitale. Gli interessi passivi e gli oneri accessori rimangono congelati per il periodo compreso tra la data del 1° gennaio 1986 e quella della estinzione dei debiti degli enti ospedalieri.

ART. 3.

1. Sono dichiarati estinti tutti i residui crediti e debiti dei cessati enti ospe-

dalieri, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, verso lo Stato, compresi i contributi per l'assistenza sanitaria, nonché verso le province, i comuni e le unità sanitarie locali, non soddisfatti alla data di entrata in vigore della presente legge, ad esclusione delle esposizioni debitorie verso il Ministero del tesoro — Direzione generale degli istituti di previdenza e la Cassa depositi e prestiti, alla cui estinzione si provvede ai sensi dell'articolo 2.

2. Sono dichiarati estinti altresì i residui crediti, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, dei cessati enti ospedalieri, nonché dei policlinici universitari pubblici, vantati verso gli enti, casse, servizi e gestioni autonome soppressi, già preposti all'erogazione dell'assistenza sanitaria in regime mutualistico, alla cui liquidazione provvede lo speciale Ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, non soddisfatti alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Sono dichiarati infine estinti i crediti per l'assistenza sanitaria vantati, alla data di entrata in vigore della presente legge, dai policlinici universitari pubblici nei confronti dei comuni.

ART. 4.

1. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con la collaborazione dei comuni e delle unità sanitarie locali, accertano l'effettiva consistenza degli ulteriori crediti e debiti dei cessati enti ospedalieri, con la esclusione di quelli di cui agli articoli 2 e 3, e trasmettono al Ministero del tesoro — Ragioneria generale dello Stato, entro trenta giorni dal termine di cui al comma 1, dell'articolo 2, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale, il cui contenuto è stabilito con il decreto del Ministro del tesoro previsto al citato articolo 2, comma 2.

2. Alla estinzione delle esposizioni debitorie risultanti dalle dichiarazioni di

cui al comma 1 provvedono direttamente le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con i mezzi finanziari all'uopo messi a disposizione dal Ministero del tesoro nel triennio 1986-1988 mediante la utilizzazione delle somme di cui al comma 2 dell'articolo 7. Le modalità per i trasferimenti delle somme occorrenti alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del presente comma saranno indicate nel decreto del Ministro del tesoro previsto all'articolo 2, comma 2.

ART. 5.

1. Tutte le somme derivanti dalla gestione dei cessati enti ospedalieri che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino depositate a qualsiasi titolo presso le aziende di credito devono essere versate, entro i successivi trenta giorni, compresi gli interessi maturati fino alla data del versamento stesso, a cura delle aziende di credito medesime al conto corrente di cui al comma 2 dell'articolo 7, con le modalità stabilite nel decreto del Ministro del tesoro di cui al comma 2 dell'articolo 2. Con le stesse modalità dovranno essere versati, man mano che si realizzano, i crediti accertati ai sensi del comma 1 dell'articolo 4.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano devono trasmettere al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita dichiarazione sottoscritta dal presidente della giunta regionale o provinciale attestante l'utilizzazione delle somme trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, con la indicazione delle somme complessivamente trasferite a ciascun ente ospedaliero ed istituto psichiatrico. Le somme che risultino non utilizzate alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere versate, ivi comprese quelle eventualmente non an-

cora attribuite dalle regioni e province autonome a valere sulle pregresse assegnazioni statali, entro il predetto termine di sessanta giorni, con le modalità di cui al comma 1. In caso di mancato versamento entro il predetto termine il Ministero del tesoro è autorizzato a trattenere le somme non versate da quelle spettanti alla regione o provincia autonoma a valere sul fondo sanitario nazionale di parte corrente.

ART. 6.

1. Le norme di cui alla presente legge si applicano anche agli istituti psichiatrici pubblici ed agli altri presidi ospedalieri pubblici comunque denominati confluiti nelle unità sanitarie locali nonché, ad eccezione delle norme di cui all'articolo 3, agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, di cui all'articolo 42 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, limitatamente alla parte delle esposizioni debitorie derivanti dalla gestione sanitaria non ripianate ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

2. Gli eventuali debiti non compresi nella certificazione di cui all'articolo 2, comma 1, e gli eventuali crediti e debiti non compresi nella dichiarazione di cui all'articolo 4, comma 1, comprese le partite comunque in sospeso alla data della dichiarazione medesima, nonché quelle ulteriori accertate posteriormente, sono imputati alla gestione corrente delle unità sanitarie locali nelle quali sono confluiti gli enti ospedalieri e gli altri enti di cui al comma 1.

3. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto-legge 25 gennaio 1985, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1985, n. 103, è sostituito dal seguente:

« 5. Gli eventuali interessi passivi maturati dal 31 dicembre 1983 alla data di estinzione delle singole partite debitorie e gli oneri accessori devono essere pagati

dalle unità sanitarie locali; il Ministero del tesoro provvede al relativo rimborso previo invito di apposita attestazione, sottoscritta dal presidente del comitato di gestione, dal coordinatore amministrativo e dal presidente del collegio dei revisori dei conti, contenente l'indicazione degli importi pagati a tale titolo al 31 dicembre 1984, al 30 giugno 1985 e al 31 dicembre 1985 nonché al 30 giugno ed al 31 dicembre 1986 ».

ART. 7.

1. All'onere derivante dalle disposizioni degli articoli 2, comma 4, e 4, comma 2, e a quello per gli interessi sui titoli dello Stato di cui all'articolo 2, comma 3, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1986, in lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando quota parte dello specifico accantonamento;

b) quanto a lire 200 miliardi, mediante l'utilizzazione delle somme di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e delle somme eventualmente ancora disponibili, anche se in perenzione amministrativa, ai sensi dell'articolo 23-ter del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) quanto a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988, utilizzando parzialmente la proiezione per gli anni medesimi dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al menzionato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986.

2. Gli importi di cui al comma 1, al netto della somma occorrente per il pagamento degli interessi sui titoli dello Stato

emessi ai sensi del comma 3 dell'articolo 2, sono versati in apposito conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale e sono utilizzati ai sensi degli articoli 2, comma 4, e 4, comma 2.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ART. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.